

Comune di Siapiccia

Provincia di Oristano



REGOLAMENTO

USO SALONE POLIFUNZIONALE

“CASA SOCIALE – IS ARGIOLAS”

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/10/2025

IL SINDACO
Dott. Raimondo Deidda

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Giuseppina Firinu

CAPO I

OGGETTO E MODALITA' DI CONCESSIONE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del Salone Polifunzionale di proprietà del Comune ubicato nella Via Antonio Gramsci n. 5. Il Salone viene intitolato "Casa Sociale Is Argiolas".

Il Salone è destinato ad ospitare il numero massimo di 99 persone e comunque secondo i limiti previsti nel Certificato di Agibilità del medesimo.

Nelle more dell'installazione di attrezzature e dispositivi di sicurezza, relativamente al locale di servizio suscettibile di essere adibito a cucina, nel locale medesimo, nel salone e nelle altre pertinenze all'interno del locale, è espressamente vietato accendere fuochi e fornelli e cucinare.

Nel caso di ricevimenti che prevedano il consumo di bevande e cibi, questi ultimi dovranno pervenire già cotti.

Articolo 2

Modalità di concessione

Il locale di cui all'art.1 è concesso in uso temporaneo, agli Enti di promozione sportiva - ricreativa - culturale, alle Associazioni, a Società, gruppi e Cittadini singoli – maggiorenni - che ne facciano richiesta per l'effettuazione di attività ricreative, amatoriali, sociali e culturali in genere, nonché per l'effettuazione di manifestazioni compatibili con la natura del locale.

Articolo 3

Domande e procedura per la concessione

Le domande per l'uso temporaneo o durevole dei locali e attrezzature, con l'indicazione dei giorni e dell'orario di fruizione, debbono essere indirizzate al Comune e devono essere presentate all'Ufficio Protocollo almeno 7 giorni prima della data o delle date di fruizione.

All'assegnazione in uso, anche durevole, provvede il Responsabile del Servizio Tecnico, attribuendo priorità alla data di acquisizione al protocollo della richiesta e precedenza alle richieste che pervengano da Cittadini e organizzazioni aventi residenza o sede stabile in Siapiccia.

Nel caso di richiesta che pervenga da Cittadini e organizzazioni non aventi residenza o sede stabile in Siapiccia, la concessione non verrà rilasciata prima dei 7 giorni antecedenti, per dar modo all'Ufficio di valutare il diritto di precedenza riservato ai residenti.

Nel caso di concomitanza di richieste che rendano impossibile o difficoltosa l'attribuzione di priorità, il Responsabile competente potrà chiedere direttive specifiche alla Giunta Comunale.

Si intendono per "durevoli" le assegnazioni relative a manifestazioni e iniziative di durata superiore a tre giorni e quelle per attività ricreative o sociali che impegnano il locale per diversi mesi nell'arco dell'anno.

La Giunta Comunale, potrà parimenti fornire indicazioni circa la fruizione programmata per assegnazioni durevoli che non pregiudichi l'utilizzo in singole giornate ad altri aventi diritto.

Le domande, su modello predisposto dal Comune, firmate dal Cittadino maggiorenne, rappresentante dell'Ente, Associazione o gruppo richiedente, dovranno contenere l'indicazione delle ragioni della richiesta e la dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali danni alle strutture.

Articolo 4

Compiti del Responsabile del Servizio Tecnico

Il Responsabile del Servizio Tecnico provvederà:

- a curare l'istruttoria delle domande, richiedendo le eventuali integrazioni necessarie;
- a curare la fase dell'assegnazione;
- a predisporre l'autorizzazione;
- alla consegna materiale del locale;
- alla verifica dell'integrità del locale e delle attrezzature al momento della restituzione.

Articolo 5

Sospensione della concessione

E' in facoltà del Responsabile competente revocare o sospendere temporaneamente la concessione, nonché modificare i turni di assegnazione, per ragioni di carattere contingente o per causa di forza maggiore.

Qualunque assegnazione potrà essere temporaneamente sospesa per finalità di interesse sociale e per qualunque altro evento di rilevante interesse pubblico.

Articolo 6

Obblighi dei concessionari

I concessionari dovranno provvedere a:

- a) Custodire la proprietà comunale loro affidata per impedire manomissioni, asportazioni o danneggiamenti;
- b) Eseguire le pulizie ordinarie;
- d) Sorvegliare costantemente l'accesso ai locali concessi, vietando l'ingresso a persone i cui comportamenti non siano consoni all'attività per la quale il locale è stato concesso;
- e) Rispettare le norme di sicurezza;

Articolo 7

Responsabilità dei concessionari

E' fatto obbligo ai concessionari di osservare la massima correttezza nell'uso del locale e di adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare danni alla struttura.

I concessionari dovranno assicurare la vigilanza ed ogni azione di tutela volta alla salvaguardia del bene concesso in uso.

Il richiedente-concessionario è personalmente responsabile verso il Comune dei danni derivante agli immobili e attrezzature da qualsiasi azione od omissione dolosa o semplicemente colposa.

I concessionari, sono responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ed essi personalmente, quanto se imputabile a terzi, avendo essi l'obbligo della vigilanza.

I locali, al termine della concessione, devono essere riconsegnati all'Ufficio Tecnico che dovrà accertare, in presenza di colui che ha firmato la richiesta di utilizzo, che il locale concesso si trovi in perfetto stato, con particolare riguardo alle condizioni igienico sanitarie.

Qualora si rilevassero dei danni alla struttura il concessionario sarà obbligato al ripristino.

Qualora il concessionario non provvedesse, il Comune darà corso all'esecuzione d'Ufficio, con incameramento della cauzione e relativo addebito delle spese al concessionario.

A favore dei suddetti concessionari inadempienti non si procederà in futuro ad ulteriori concessioni.

Il Responsabile competente provvederà, se necessario, alla revoca della concessione.

Articolo 8

Responsabilità verso terzi

Il concessionario dovrà impegnarsi ad assumere la diretta responsabilità civile e penale per l'attività che si svolgerà nel locale con tutte le conseguenze dirette ed indirette ad essa connesse, esonerando espressamente il Comune di Siapiccia da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose.

Art. 9

Tariffe di concessione

La Giunta Comunale provvederà annualmente alla determinazione delle tariffe di concessione del locale.

La tariffa, rapportata al periodo di utilizzo richiesto, dovrà essere versata presso il Tesoriere del Comune prima del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo mediante emissione di avviso di pagamento PagoPA a cura del medesimo Ufficio Tecnico competente. La Giunta Comunale potrà prevedere una tariffazione differenziata per i richiedenti residenti rispetto a quelli privi della residenza o sede legale in Siapiccia.

.

Articolo 10

Cauzione

A garanzia degli obblighi assunti, ed in particolare per gli eventuali danni, i concessionari dovranno effettuare presso il Tesoriere del Comune un deposito provvisorio mediante emissione di avviso di pagamento PagoPA.

L'importo suddetto sarà determinato con deliberazione della Giunta comunale unitamente alle tariffe di concessione.

La cauzione dovrà essere versata prima della presa in consegna del locale.

La cauzione, al termine dell'uso del locale verrà svincolata e liquidata entro giorni 30 dopo l'accertamento dell'insussistenza di danni ai locali.

In caso di accertamento di danni, la cauzione è incamerata d'ufficio, parzialmente o per intero, e tale provvedimento è disposto con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora l'entità del danno accertato sia di importo superiore alla cauzione prestata, il concessionario è obbligato a risponderne per intero, fatte salve le sanzioni eventualmente applicabili.

Articolo 11

Subconcessione

E' fatto assoluto divieto di subconcessione a qualunque titolo e a vantaggio di terzi.

Articolo 12

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle leggi vigenti in materia.